REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO

(art. 19 – comma 11 – let. G – statuto sociale)

Ratificato dalla Assemblea degli associati il 28 marzo 2015

Associazione Borghi Autentici d'Italia
Associazione con personalità giuridica
(DPR 361/2000)
Iscritta al n. 22 del Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura dell'Aquila

Segreteria Tecnica Nazionale
Viale Matteotti, 49
43039 Salsomaggiore Terme (Parma)
Tel. +39 0524 587185
Fax +39 0524 580034

Sede Legale
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
67068, Scurcola Marsicana (AQ)

CF. 95108270653
e-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it
www.borghiautenticiditalia.it

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEI COMUNI CHE INTENDONO ADERIRE - QUALIFICAZIONE PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE "BORGO AUTENTICO"

Titolo I

Art.1 - Caratteristiche soggettive dei Comuni che possono aderire all'Associazione

1. Ai sensi dell'art.7 dello statuto sociale possono aderire, a partire dal 1 aprile 2015, all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, i Comuni con un massimo di 20.000 abitanti, nonché i borghi, le frazioni e/o agglomerati urbani situati in Comuni con oltre 20.000 abitanti che presentino le caratteristiche di cui al comma successivo.

2. In particolare le caratteristiche soggettive, sul piano amministrativo, fisico-urbanistico e sociale degli aderenti debbono osservare i seguenti criteri:

   a) per il Comune: avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 20.000;

   b) per la frazione o agglomerato urbano di un Comune: avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000 e possedere una "denominazione" storico-amministrativa nonché una specifica delimitazione e classificazione urbanistica;

   c) per comunità insediate in centri storici di Comuni con oltre 20.000 abitanti complessivi:

      - avere, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di adesione, un numero di abitanti non superiore a 5.000;

      - evidenziare, nello stesso centro storico, la presenza di una comunità organizzata e definita anche attraverso la presenza e l'attività di Associazioni di base, formate da cittadini residenti, che sviluppano attività di coesione identitaria e di valorizzazione sociale, culturale ed economica nel contesto del centro storico stesso.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono descritte e giustificate da apposita relazione, accompagnate anche con documenti illustrativi, che forma parte integrante della domanda di adesione della Amministrazione comunale del Comune capoluogo.

3. La domanda di adesione alla Associazione, nei casi di cui al precedente comma, è sempre preliminare all'atto deliberativo di adesione formale assunto dagli organismi statutari preposti dell'Ente che potrà essere adottata conseguentemente ad una specifica accettazione da parte dell'Ufficio di Presidenza BAI.

4. L'Ufficio di Presidenza BAI accerta le condizioni e le caratteristiche dei Comuni, dei borghi, delle frazioni e degli agglomerati di cui ai commi 1e 2 e delibera in merito alla accettazione della domanda di adesione.

5. L'Ufficio di Presidenza BAI può valutare e derogare in merito alla accettazione della domanda di adesione quando:

   a) il Comune, pur avendo un numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000, presenta caratteristiche storico-identitarie rilevanti e la presenza di una comunità identitariamente definita che ne specifichi la riconoscibilità e le qualità sociali ed economiche tradizionalmente tipiche di un borgo;

   b) la frazione e l'agglomerato urbano presentino una evidente indipendenza e autonomia territoriale dal Comune capoluogo.

6. Nei casi di adesione di entità urbane e comunitarie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le stesse sono registrate nel libro soci dell'Associazione e come tali rappresentate negli strumenti di comunicazione di BAI; mentre il Comune risulterà, negli atti amministrativi,solo come Ente contributore.

Art. 2 – Principi che giustificano la denominazione "Borgo Autentico"

7. Ogni Comune o altro Ente pubblico territoriale (Unione di Comuni, Consorzio o Associazione di Comuni) che aderiscono all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, contestualmente all'atto di adesione recepiscono, condividendoli, i contenuti e le prospettive strategiche del *"Manifesto dei Borghi Autentici"*. Tale condivisione conferisce alla partecipazione a BAI, un significato cruciale e fondamentale, poiché tali Enti, cosi facendo, condividono una visione strategica basata sull'obiettivo globale di impegnarsi per promuovere e realizzare iniziative ed interventi capaci di generare qualità nel contesto urbano, territoriale e ambientale locale e, nel contempo, per migliorare la qualità di vita delle loro comunità.

8. È interesse della Associazione a che la denominazione "Borgo Autentico" abbia una riconoscibilità e distintività pubblica, affinché i territori, le comunità e i loro Enti di governo, partecipanti alla rete nazionale, siano percepiti e considerati realtà che esprimono un desiderio di cambiamento e una prospettiva strategica di miglioramento,e quindi capaci di promuovere lo sviluppo locale e generare migliore qualità di vita per i loro cittadini.
9. La denominazione "Borgo Autentico", infine, deve costituire l'occasione, per gli Enti territoriali associati, per incrementare la loro "reputazione" sociale e pubblica, interna ed esterna al proprio contesto territoriale, allo scopo di affermare la volontà e l'impegno politico - amministrativo volto a perseguire un modello di governance moderna ed innovativa che metta al centro del suo agire il benessere della "persona".

Art. 3 – Modalità per il conseguimento o per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico"

1. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi o le Associazioni di Comuni, associati all'Associazione al 31 marzo 2015, ovvero gli stessi Enti pubblici che aderiranno all'Associazione successivamente al 31 marzo 2015, sono tenuti ad osservare specifiche

modalità, alternative fra loro, per il conseguimento o per il mantenimento della denominazione "Borgo Autentico".

2. Le modalità previste, alternative fra loro, sono le seguenti:
   a. dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno ad acquisire requisiti di base in grado di definire la cogenza di un contesto politico - amministrativo e strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici";
   b. adesione al percorso per la messa a punto del "Piano di Miglioramento" (PdM) e conseguente conseguimento della certificazione "Borgo Autentico Certificato" rilasciata da specifico comitato indipendente anche a seguito di procedure di valutazione e monitoraggio standard eseguite da Ente Terzo di Normazione.

Art. 4 – Dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno ad acquisire requisiti di base rispetto al "Manifesto dei Borghi Autentici"

1. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi o le Associazioni di Comuni, associati all'Associazione al 31 marzo 20415, devono certificare all'Associazione stessa il possesso, ovvero dovranno dichiarare l'assunzione dell'impegno a conseguire i requisiti di base descritti all'allegato: Tavola "A " del presente regolamento.
2. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi o le Associazioni di Comuni, che aderiranno all'Associazione successivamente al 31 marzo 2015, nell'ambito dell'atto amministrativo di adesione associativa, dovranno certificare il possesso, ovvero dovranno dichiarare l'assunzione dell'impegno a conseguire i requisiti di base descritti all'allegato: Tavola "A " del presente regolamento. ④
3. Nella Tavola "A " allegata, per ogni requisito fatto oggetto di impegno "a conseguire", sono fissati i termini temporali per il conseguimento stesso, ovvero l'Ente fissa i tempi nei limiti massimi prevista dalla tavola stessa.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sulla base di comprovate cause di forza maggiore esterne ed indipendenti dalla volontà dell'associato, previa motivata richiesta, potrà concedere una proroga dei termini, fino ad un limite di un anno, per il conseguimento del requisito di cui trattasi.
5. Ai sensi dell'art.24 - comma 8 dello Statuto Sociale, il Comitato Etico Nazionale avrà il compito, a partire dall'anno 2015, di monitorare annualmente il possesso e il mantenimento ovvero lo stato di attuazione dell'impegno a "conseguire" dei requisiti di cui alla Tavola "A " con verifica generale di metà periodo, ovvero ogni tre anni, e nel merito relazionerà all'assemblea annuale degli associati.
6. Quanto previsto ai precedenti commi non si applica agli associati che, a norma del precedente art.3 - comma 2 - lettera B, aderiscono al percorso di certificazione "Borgo Autentico Certificato".
7. Gli Enti associati che risultano inadempienti rispetto agli obblighi di cui ai precedenti

commi 1, 2, 3 e 4, con atto dell'Ufficio di Presidenza, saranno sottoposti a procedura di "messa in mora" e, in caso di reiterata inadempienza, saranno esclusi dal libro degli associati ai sensi della lettera B - comma 1 dell'art. 10 dello Statuto Sociale.

Art. 5 – Adesione al percorso di certificazione per il conseguimento del certificato "Borgo Autentico Certificato"

1. L'adesione al percorso per la messa a punto del "Piano di Miglioramento" e la conseguente certificazione "Borgo Autentico Certificato", di cui al precedente art.3 - comma 2 - lettera B, è un atto libero e volontario deciso dall'associato (Comune, Unione di Comuni o Consorzio o Associazione di Comuni).
2. Per gli associati al 31 marzo 2015, la scelta di adesione al percorso di certificazione, previa specifica comunicazione dell'Associazione, dovrà essere deliberata entro il 31 luglio 2015.
3. Per gli Enti che aderiranno all'Associazione successivamente al 31 marzo 2015, è data la possibilità di avviare il percorso di certificazione entro 12 mesi dalla data di adesione stessa e di tale volontà dovrà essere dato riscontro nell'atto deliberativo di adesione associativa.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, di concerto con il *Comitato di Gestione* della certificazione **"Borgo Autentico Certificato"**, nel caso di Unioni, Consorzi o Associazioni di Comuni, può determinare modalità e procedure tecnico-metodologiche di certificazione particolari, considerando la specificità della rete intercomunale dei Comuni partecipanti all'organismo collettivo e quindi definire un modello di certificazione ottimale e puntuale.

Art.6 – Costi della certificazione e soggetti responsabili

5. I costi di partecipazione al percorso di certificazione **"Borgo Autentico Certificato"** sono determinati periodicamente dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, di concerto con il *Comitato di Gestione*. I costi sono calcolati con criteri di congruità considerando il numero degli abitanti del Comune e/o Dell'Ente Territoriale e gli oneri effettivi di natura tecnica ed organizzativa delle operazioni previste dal percorso stesso.
6. Il servizio di assistenza tecnica per l'accompagnamento del Comune o dell'Ente Territoriale nel percorso di certificazione **"Borgo Autentico Certificato"** è affidato al **Consorzio Communitas**, struttura tecnica partecipata dall'Associazione, il quale, a sua volta, provvede a stipulare accordi e/o convenzioni con l'Ente Normatore Internazionale preposto al rilascio dello standard di conformità per la certificazione finale.
7. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione provvede a fornire indirizzi al **Consorzio Communitas** circa le modalità e i tempi che i Comuni o gli Enti Territoriali, partecipanti al percorso di certificazione, devono osservare sul pagamento del costo per la certificazione, tenuto conto anche di particolari condizioni e problematiche finanziarie di ogni Ente interessato.

Art.7 – Annullamento della certificazione

1. La Certificazione **"Borgo Autentico Certificato"** viene annullata, ovvero ritirata all'Ente Certificato quando:
    a) L'Ente recede dall'Associazione Borghi Autentici d'Italia *(art. 10 dello statuto Sociale)*;
    b) Quando ricorrono i casi di esclusione associativa di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale;
    c) Quando, al momento del rinnovo (5 anni), ovvero in occasione di verifiche intermedie per il mantenimento dei requisiti, sulla base di documentata relazione del *Comitato di Gestione* **"Borgo Autentico Certificato"**, sono riscontrate il venire meno delle condizioni per rinnovare la certificazione stessa, tale circostanza, impegna l'Ente, in ogni caso, qualora questo volesse mantenere la sua adesione alla Associazione, ad osservare quanto previsto al precedente art.2, comma 1 e 2-let.a.
2. I provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono sanciti dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione previo parere scritto del *Comitato di Gestione* **"Borgo Autentico Certificato"** e del *Comitato Etico Nazionale*.
3. Contro la decisione di annullamento o ritiro della certificazione **"Borgo Autentico Certificato"** è ammesso interpello o ricorso, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 e dell'art.28 dello statuto, al *Comitato Etico Nazionale* il quale giudica *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura fatta salva la sola comunicazione di esito all'Ufficio di Presidenza e all' Ente associato che è parte in causa.

Titolo II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Art.8 – Regolarizzazione della quota Associativa Annuale

1. Ai sensi del comma 1 art. 12 dello Statuto Sociale, ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro il **31 Marzo** di ogni anno per il medesimo anno di riferimento.
2. La quota associativa annuale dovuta all'Associazione Borghi Autentici d'Italia costituisce, a norma di legge e di statuto, per l'Ente, una spesa corrente, ripetitiva e annuale da prevedersi in bilancio con criterio pluriennale, per cui, di norma, tale spesa, non andrebbe inserita, ogni anno, nel bilancio preventivo da approvare.
3. L'importo annuale della quota associativa, su mandato del *Consiglio Direttivo*, articolata per le varie tipologie di associati, è determinato dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione entro il 30 Novembre, per l'anno successivo.
4. Il socio inadempiente rispetto alla scadenza di cui al precedente comma 1, viene

dall'Associazione sollecitato per iscritto o mediante PEC per due volte fino alla data del 30 Giugno. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione può procedere alla **"messa in mora"** dell'associato inadempiente e, in caso di reiterato inadempimento, autorizzare il servizio legale dell'Associazione a procedere con il recupero del credito.

5. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine di sollecito del 30 Giugno, senza che l'associato abbia provveduto al versamento della quota associativa, l'Ufficio di Presidenza può applicare una sanzione pecuniaria, per ritardata regolarizzazione, pari ad un dodicesimo della quota associativa stabilita in capo all'associato, per ogni mese, o frazione superiore al quindicesimo giorno del mese, di ritardato versamento a partire dal 1 Luglio.
6. Nel caso di conclamata e reiterata inadempienza da parte dell'associato, ed eseguite senza efficacia le procedure di cui ai commi 4 e 5 precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale, ovvero l'associato inadempiente viene escluso dal libro degli associati della Associazione.

Art.9 – Gestione finanziaria dei servizi associativi straordinari

1. L'Associazione partecipa alla concezione, progettazione e gestione tecnica-operativa di progetti di natura comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o locale quando invitata dagli associati. L'Associazione, altresì, promuove lo sviluppo e l'attuazione di progetti della stessa natura a favore di associati con propria titolarità amministrativa e tecnica.
2. A fronte delle attività e degli interventi di cui al precedente comma, l'Associazione organizza ed attiva competenze, tecnologie e risorse organizzative, avendo come scopo l'obiettivo di supportare al meglio gli associati e di concorrere al raggiungimento efficace degli obiettivi prefissati. L'approccio perseguito dall'Associazione non è condizionato da criteri di profitto ma, bensì, dall'esigenza di assicurare la copertura integrale dei costi. In tale contesto, gli associati partecipanti ad ogni progetto o iniziativa, assicurano un contributo associativo straordinario da erogare, sulla base di specifici atti o convenzioni coerenti con le vigenti normative, all'Associazione stessa.

3. Tutte le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, rientrano, in base alla nomenclatura di bilancio e alla contabilità associativa, nei capitoli dell'attivo e del passivo, denominati "Parco Progetti". I proventi derivanti dai contributi associativi straordinari sono documentati con note di debito regolari e rispettano le norme sulla tracciabilità bancaria. In questo senso non sono ammesse modalità di entrata finanziaria diverse dal bonifico bancario.
4. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi associativi straordinari riferiti a progetti o iniziative a favore dell'Associazione, sono proposti dal Segretario Generale e condivisi dagli associati partecipanti e conseguentemente sanciti in atti regolari quali: convenzioni, delibere assunte dall'associato e altre forme di accordo trasparenti e consentite dalla legge.
5. Di norma il contributo associativo straordinario dovuto all'Associazione, viene liquidato dall'associato alla stessa sulla base di modalità e tempi fissati nella convenzione, delibera o

atto analogo. La liquidazione può essere effettuate in unica soluzione oppure più in più rate.

6. L'Ente associato partecipante al progetto o all'iniziativa è tenuto a liquidare gli importi fissati nell'atto di cui ai precedenti commi 4 e 5, nei tempi stabiliti e comunque non oltre 60 giorni dalla data concordata, nel rispetto delle norme generali di pagamento dei fornitori, da parte della Pubblica Amministrazione, stabilite a livello europeo.
7. Qualora l'Ente associato ritenga di non procedere al versamento di parte o del totale del contributo associativo straordinario a favore dell'Associazione, in conseguenza dei fatti o motivazioni quali ad esempio non esaustivo: negligenza, incompletezza o irregolarità nell'esecuzione del servizio associativo, ha l'obbligo di proporre esposto motivato e circostanziato, ai sensi del comma 3 dell'art.10 e dell'art.28 dello statuto, al Comitato Etico Nazionale, il quale giudicherà nel merito sancendo le eventuali responsabilità della Associazione e quindi formulando un lodo finale per la risoluzione della controversia.
8. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, nei casi di reiterato ritardo del versamento del contributo associativo straordinario, il quale dovrà essere sollecitato almeno una volta, da parte dell'Ente associato, può determinare una sanzione pecuniaria attraverso l'applicazione di un tasso d'interesse (tasso di riferimento nazionale) sul ritardo accumulato nel rispetto delle cogenti e relative norme comunitarie e nazionali.
9. L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, constatato che l'Ente associato, nonostante i solleciti eseguiti e in evidente condizione di reiterata inadempienza, può incaricare il servizio legale dell'Associazione a promuovere una procedura di recupero del credito e, ai sensi dell'art.10 dello statuto, determinare l'esclusione dell'Ente associato stesso dal libro degli associati dall'Associazione, fatto salvo il mantenimento dell'eventuale azione di recupero crediti in corso.

Titolo III

NORME GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art.10 – Disciplina dei rimborsi spesa

1. L'Associazione, nelle forme consentite dalla legge, riconosce ai componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico Nazionale, del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, ai collaboratori della Segreteria Tecnica nazionale, ai componenti delle Delegazioni BAI regionali, nonché agli esperti o altri soggetti fornitori di servizi, il rimborso spese per le missioni rientranti nell'ambito delle attività associative oppure per le attività tecniche, organizzative svolte a favore dell'Associazione.
2. Di norma le spese per trasferte e missioni di carattere associativo, ricomprendono: una quota di rimborso kilometrico per l'uso d'auto propria, titoli di viaggio per aerei, treni, traghetti, bus, parcheggio, taxi, ricevute per consumo pasti e per pernottamenti con trattamento b&b e ogni altro costo strettamente necessario e legato al trasferimento e soggiorno nel luogo di attività.
3. Sono esclusi dal rimborso spese i costi incongruenti e non pertinenti che non rientrano

nelle caratteristiche delle attività strettamente necessarie per compiere il viaggio ed usufruire del soggiorno. L'Associazione non riconosce costi che potrebbero determinare utilità aggiuntive dirette o indirette di natura finanziaria al titolare del rimborso spese.

4. Tutti i costi di missione devono essere evidenziati in apposito piè di lista e, salvo i rimborsi del kilometraggio con auto propria, lo stesso deve essere corredato dal giustificativo in versione originale o copia scansionata.
5. L'Ufficio di Presidenza del'Associazione, su proposta del Segretario Generale, determina i criteri e le condizioni economiche dei rimborsi di cui al precedente comma 2, considerando indicatori generali o specifici anche rivenienti dalla situazione economica generale del Paese.
6. Il Segretario Generale dell'Associazione ha il compito di sorvegliare la corretta gestione dei rimborsi spese e di monitorarne la congruità e trasparenza.

Art.11– Amministrazione e contabilità associativa

1. L'Associazione, allo scopo di assicurare una gestione sana, trasparente ed efficace del proprio patrimonio, delle proprie entrate e uscite e quindi del proprio bilancio, organizza internamente, attraverso supporto software dedicato, un apposito controllo di gestione nel quale sono tracciati, registrati e specificati tutti i movimenti riguardanti le entrate e quelli inerenti le uscite. Ogni entrata è documentata da nota di debito rilasciata all'erogatore e ogni costo è documentato da fattura o altro documento contabile equivalente che attesti i dati del fornitore, la tipologia del costo e le condizioni della fornitura.
2. Ai fini della correttezza e della trasparenza delle forniture, l'Associazione si avvale, ai sensi della legge sugli appalti pubblici, per i servizi, dell'Albo dei Fornitori che ha carattere pubblico e aperto a tutti i soggetti previsti da apposito avviso emanato, anche per l'aggiornamento dell'Albo stesso, ogni due anni. Mentre per la fornitura dei beni e/o apparati tecnologici compie la propria scelta di acquisto in base ad una analisi comparativa fra almeno 3 preventivi.
3. I criteri di acquisizione di servizi, di beni o apparati tecnologici sono ispirati al principio dell'"offerta economicamente vantaggiosa", ovvero, in tale contesto, sono considerate prevalenti, il profilo professionale o tecnico-aziendale, la qualità e l'esperienza del fornitore e, in via secondaria, il carattere competitivo del prezzo.
4. L'Associazione, nell'ambito dell'affidamento di incarichi professionali e nel supportare con progetti ed iniziative locali gli associati, quando non lesivi dal giusto criterio generale delle pari opportunità, si adopera per valorizzare competenze professionali di giovani laureati iscritti alla propria lista denominata "Comunità delle Competenze" avendo cura di considerare in modo adeguato le competenze locali del territorio interessato.
5. Tutti i pagamenti nonché tutti gli incassi sono eseguiti tramite accrediti e bonifici sui conti correnti istituzionali dell'Associazione. Ogni documentazione di tracciabilità bancaria è inclusa nei fascicoli contabili e in apposite cartelle file che vengono conservate negli archivi associativi.

6. In taluni casi e solo per piccole somme di natura economale, possono essere effettuati pagamenti per cassa previa autorizzazione del Segretario Generale.

Art.12 – Controllo e revisione indipendente

1. Ai sensi degli art. 22 e 23 dello Statuto Sociale, l'Associazione ha istituito la funzione del Collegio dei Revisori oppure del Revisore Unico con compiti di controllo, sorveglianza e certificazione finale sulla corretta gestione economico-finanziaria e sulla attendibilità del bilancio.
2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico effettuano il controllo amministrativo e finanziario sulla contabilità e sui conti dell'Associazione trimestralmente, avvalendosi del supporto del personale amministrativo dell'Associazione. Tale controllo di regolarità può essere disposto anche sulla base di un metodo a campione, ovvero attraverso l'analisi di tutta la filiera amministrativa e finanziaria di un gruppo di operazioni, conti e/o documenti.
3. Del controllo trimestrale, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico danno riscontro mediante apposito verbale che, in modo circostanziato, descrive l'attività svolta e gli elementi riscontrati. Tale verbale viene controfirmato dal personale di amministrazione, inviato per presa d'atto al Presidente e al Segretario Generale dell'Associazione e, quindi, conservato in apposito fascicolo fra gli atti associativi.
4. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico nel corso dei controlli periodici, ravvisino errori, incongruenze, difformità o scorrettezze di tipo finanziario e amministrativo, devono darne riscontro in modo puntuale nel verbale e lo stesso inviarlo anche al Presidente del Comitato Etico Nazionale.
5. Nel corso dell'assemblea annuale degli associati, nell'ambito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico relazionano circa la gestione amministrativa e finanziaria dell'anno precedente, informano sulla situazione contabile ed economica ed esprimono il loro parere indipendente circa la correttezza e trasparenza del bilancio. Copia della relazione sottoscritta e timbrata, forma parte integrante del fascicolo di bilancio consuntivo.

Titolo IV

NORME GENERALI

Art.13 Rinvio

1. Il presente regolamento associativo interno viene redatto ed adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai sensi della let.g comma 11 dell'art. 19 e viene sottoposto a ratifica dell'Assemblea dei Soci ai sensi della let.c. del comma 1 dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
2. Per quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente regolamento associativo interno, si rinvia allo Statuto Sociale dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia e alle leggi

vigenti in materia della Repubblica Italiana.